

SCRITTURA PRIVATA
SERVIZIO ALLONTANAMENTO ANIMALI VOLATILI CIG N. 8850170F4F

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di luglio, in Catanzaro,

TRA

il **CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, che nel prosieguo sarà denominato per brevità anche "COMALCA" in persona del Presidente Daniele Maria Ciranni P.IVA 01226060794

E

la ditta **MONDO RAPACI "BIRD REDUCTIONS" DI A. MAZZA**, P.I. 02354770790, con sede legale in Ciriè (TO), Via 1^ Maggio, 13, in persona del titolare Mazza Angela, nata a Ciriè (TO), il 27.06.1973, domiciliata per la carica presso la sede di seguito indicata anche come "IMPRESA AFFIDATARIA",

PREMESSO CHE

- COMALCA necessita di un servizio per l'allontanamento di animali volatili presso la Galleria Mercato;
- in data 03 giugno 2021 è stato pubblicato, sulla piattaforma di e-procurement Net4market, avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento di detto servizio;
- in data 21 giugno 2021 le ditte partecipanti sono state invitate a formulare offerta economica su base annua;
- all'esito, nella seduta del 09.07.2021, il Consiglio di Amministrazione di Comalca srl ha preso atto della relazione degli uffici e deliberato di accettare l'offerta economica relativa unicamente al servizio in oggetto del 17 giugno 2021 della ditta Mondo Rapaci "Bird Reductions" di A. Mazza per un importo complessivo di € 44.900,00 (quarantaquattromilanovecento/00) oltre IVA come per legge;
- le attività oggetto del presente contratto elencati nella citata offerta economica sono meglio descritte all'art. 1;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

COMALCA affida a MONDO RAPACI "BIRD REDUCTIONS" DI A. MAZZA il servizio di allontanamento di animali volatili presso la Galleria Mercato consistente in: 1) intervento di sanificazione per la rimozione dei nidi; 2) sedici interventi con rapaci da svolgersi nei primi dieci

giorni dopo la sanificazione; 3) tre interventi settimanali con rapaci per dodici mesi.

L'IMPRESA AFFIDATARIA deve, con la propria ed esclusiva organizzazione tecnico amministrativa, espletare tutti i servizi a regola d'arte secondo le scansioni temporali previamente concordate con COMALCA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA nonchè il personale impiegato debbono, comunque, uniformarsi a tutte le norme e disposizioni impartite da COMALCA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta a trasmettere a COMALCA le schede tecniche di intervento nonché eventuali modifiche e/o variazioni che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordati e approvati da COMALCA.

Detta impresa è tenuta, inoltre, a comunicare a COMALCA i nominativi dei responsabili tecnici e organizzativi del servizio ai quali fare riferimento in caso di qualsivoglia necessità e che abbiano, comunque, la responsabilità di garantire che tutte le prestazioni assunte dall' IMPRESA AFFIDATARIA siano regolarmente adempiute.

COMALCA si riserva la facoltà di effettuare, per il tramite di suoi delegati, tutti gli accertamenti ed i controlli che riterrà più opportuni, al fine di verificare la corrispondenza del servizio alle esigenze del Centro Agroalimentare.

Pertanto, L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta ad offrire piena e fattiva collaborazione nel corso di tali accertamenti e controlli senza alcuna opposizione e/o ostruzionismo nonché ad esibire, su semplice invito di COMALCA, tutta la documentazione inerente gli accertamenti in atto.

L' IMPRESA AFFIDATARIA è, altresì, tenuta a:

- a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alle attività da espletarsi in luoghi destinati al deposito e al commercio di generi alimentari evitando utilizzo di strumentazioni e prodotti incompatibili e dannosi;
- b) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
- c) osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

Art. 2 – Responsabilità dell'impresa affidataria

L' IMPRESA AFFIDATARIA ed il personale impiegato saranno responsabili in via esclusiva di tutti i danni diretti e/o indiretti a cose e persone che dovessero derivare dall'espletamento dei servizi, danni per i quali la medesima è obbligata a risarcire e/o manlevare COMALCA per qualsivoglia ed eventuale responsabilità e/o richieste risarcitorie.

A tal fine l'IMPRESA AFFIDATARIA dichiara di avere contratto idonea polizza assicurativa con Unipol/Sai n. 1/65077/99/762223563/3 a garanzia e copertura dei rischi derivanti

dall'esecuzione dei servizi e si impegna a fornirne copia al COMALCA entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto. La mancata produzione del suddetto documento e dei successivi rinnovi annuali costituirà inadempimento grave dell'impresa e darà luogo alla sospensione dei pagamenti, salvo risoluzione.

Art. 3 - Cessione di contratto

E' fatto espresso e tassativo divieto all' IMPRESA AFFIDATARIA di cedere a qualsivoglia titolo il contratto.

E', altresì, fatto espresso e tassativo divieto alla IMPRESA AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte i servizi di cui all'affidamento senza il preventivo consenso espresso di COMALCA.

In caso di violazione dei predetti divieti, il contratto verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 4 - Sospensione o irregolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui l'IMPRESA AFFIDATARIA sospenda, a causa di scioperi del proprio personale o per qualsiasi altro motivo, anche per breve periodo l'esecuzione dei servizi ovvero per tali ragioni non li esegua in modo regolare e completo, COMALCA si riserva il diritto a provvedervi direttamente o tramite altra impresa, addebitando all'IMPRESA AFFIDATARIA tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante da tali inadempienze.

Art. 5 -Durata del contratto

La durata del contratto decorre dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione. Rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

COMALCA, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto relativamente alle prestazioni ed ai costi di cui all'art. 1 n. 3) mediante comunicazione da inoltrare all'IMPRESA AFFIDATARIA almeno 1 (uno) mese dalla scadenza del presente contratto.

Art. 6 - Compensi e modalità di pagamento

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento della totalità dei servizi di cui all'art. 1 del presente accordo è complessivamente pari ad € **44.900,00 (quarantaquattromilanovecento/00)** oltre IVA come da dettaglio in preventivo che costituisce allegato.

Tale corrispettivo verrà così corrisposto: € **8.900,00 (ottomilanovecento/00)** oltre IVA, a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura entro il 30 settembre 2021; € **36.000,00 (trentaseimila/00)** oltre IVA come per legge con rimesse mensili di € 3.000,00 oltre iva cadauna successive ai rispettivi interventi a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura.

Art. 7 – Sospensione del servizio

COMALCA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione purchè ricorra uno dei seguenti motivi:

1. per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
2. mancanza in capo all'IMPRESA AFFIDATARIA, di uno o più dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.

Il recesso sarà comunicato all'IMPRESA AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata a.r. contenente il motivo del recesso. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Qualora, per esigenze di COMALCA o a seguito di disposizioni dell'Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva del Centro Agro Alimentare di Catanzaro, COMALCA si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale senza che l'IMPRESA AFFIDATARIA possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Art. 8 - Garanzia fideiussoria

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'IMPRESA AFFIDATARIA provvederà a prestare, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto, una garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un Istituto di Credito o da primaria impresa assicurativa per l'importo di € 9.000,00, che andrà a scadere 90 (novanta) giorni dopo la cessazione del servizio.

In caso di proroga, L'IMPRESA AFFIDATARIA sarà tenuta a prorogare la durata della fideiussione per il periodo equivalente.

Art. 9 - Clausola risolutiva

La mancata stipula e presentazione delle polizze di cui agli articoli 2 (responsabilità civile) e 8 (fideiussoria) comporterà la risoluzione automatica del presente contratto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa contestazione, ancorchè non ricevuta dal contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione dell'affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro, il 27 luglio 2021

Per COMALCA srl

Per MONDO RAPACI "BIRD REDUCTIONS" DI A. MAZZA
